

COMUNE DI VIDRACCO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA SINDACALE N. 15/25 del 26/08/2025

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DELLA VIA MOLINO PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CENTRO ABITATO – LOTTO 1. e LOTTO 2.

Il giorno ventisei del mese di agosto dell'anno 2025, dalla Residenza Municipale:

IL SINDACO

- **Visto** D.L. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
- **Visto** la Legge 142 dell'08.06.1990;
- **Visto** il D.P.R. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;
- **Vista** altresì la Legge 267/2000;
- **Visti** i progetti dell'Ing. Gianluca Noascono per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
- **Visti** gli affidamenti alla ditta SAVOIA ASFALTI SRL;
- **Ritenuto** di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo la via Molino, per consentire l'esecuzione delle opere di cui trattasi;

ORDINA

- Dalla data odierna fino al completamento delle opere, **IL DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E SOSTA** di autoveicoli, moto, motorini e biciclette lungo la via Molino, nel tratto compreso dall'accesso al retro del Municipio (a servizio di Proloco e ristorante Ca d'Or), fino al mulino ecomuseo;
- Il divieto si applica anche alla percorrenza pedonale della strada dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00;
- Il divieto non si applica ai residenti nella cascina al numero 1 della via Molino e ai relativi congiunti, ai quali è chiesto di svolgere i propri spostamenti di concerto con le esigenze dell'impresa;

DISPONE CHE

chiunque violi il divieto oggetto della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 6, comma 14, del D.Lgs. 30/4/92 n. 285

DEROGA

Da tutti i provvedimenti di cui alla presente Ordinanza, sono esclusi:

- i veicoli delle Forze di Polizia;
- I veicoli di emergenza e/o soccorso, utilizzati in "Servizio di emergenza";

gli stessi, per quanto possibile, dovranno essere però collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione

PRECISAZIONI

Sono confermate tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti già vigenti, sulle strade (o loro tratti) e piazze che non siano in contrasto o incompatibili con i provvedimenti di cui alla presente Ordinanza.

La viabilità indicata è da ritenersi pubblica e, come tale, è soggetta alle norme del vigente Codice della Strada.

Il carattere privatistico di loro parti deve essere chiaramente reso manifesto dai loro proprietari (con apposizione di targhe o simili,

RICORSI

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di trenta giorni dalla notificazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Torino nei termini di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034).

IL SINDACO
F.to Antonio Bernini